

STUDIO LEGALE MARINIELLO

Via G. Filangieri, 48 – 80121 Napoli, tel.: 081.400934 – fax: 081.7169449
pec.: studiolegalemariniello@legalmail.it - p.iva: 07698950636

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART 700 C.P.C.

la D.S. **CUCINIELLO TERESA** nata a Salerno il 09 febbraio 1970 - C.F. CCN'TRS70B49H703P-, rappresentata e difesa in questa procedura, giusta procura a rilasciata su foglio separato che costituisce parte integrante del presente atto, dall' AVV. GIANCARLO MARINIELLO, C.F. MRNGCR72M18B696Y, con studio in Napoli alla via G. Filangieri n. 48, presso cui elettivamente domicilia, il quale dichiara ai sensi dell'art. 170 c.p.c. di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente il presente giudizio al numero di fax 081.7169449 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegalemariniello@legalmail.it;

-ricorrente-

CONTRO

il **Ministero dell'Istruzione**, (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al viale di Trastevere, 76/A, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12, Roma;

-resistente-

NONCHÉ CONTRO

il **Ministero dell'Istruzione – Ufficio scolastico regionale per la Campania**, in persona del Dirigente p.t., difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Armando Diaz, 11
ads.na@mailcert.avvocaturastato.it.

- resistente –

E NEI CONFRONTI

di tutti i dirigenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità per l'A.S. 2022/2023 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti all'interno della Regione



Campania e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

p r e m e s s o c h e

- A) l'istante ha partecipato con esito positivo al concorso per reclutamento di dirigenti scolastici bandito con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del M.I.U.R., n. 1259 del 23/11/2017, di seguito anche "D.D.G. n. 1259/2017" ;
- B) all'esito della graduatoria finale l'odierna reclamante, a far data dal 01.09.2019, si vedeva assegnata alla Regione Emilia-Romagna e, per effetto le veniva conferito l'incarico di dirigere l'Istituto Comprensivo 6 di Imola, che tutt'ora dirige (All.01);
- C) che l'USR Campania con nota prot. 23336 del 14 giugno 2022 (All.02) avviava la procedura di mobilità interregionale per i dirigenti scolastici con riferimento all'anno scolastico 2022-2023. A tal proposito occorre precisare che si prevedeva che *"in deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25"*;
- D) che l'istante in qualità di Dirigente Scolastico con nota del 20 giugno 2022 (All.03 domanda di mobilità) formulava istanza di mobilità in uscita presso l'USR Emilia-Romagna e nel contempo inoltrava istanza di mobilità in entrata verso la regione Campania;
- E) che a sostegno della propria istanza l'istante deduceva di essere l'unico referente della madre affetta da patologia di "decadimento cognitivo" certificata con legge 104, art. 3 comma 3 (**All. 04 invalidità**);
- F) nell'istanza di cui sopra l'odierna ricorrente riferiva di essere l'unica referente per la madre in quanto i fratelli vivono lontani dal luogo di residenza della madre. Infatti, la madre è vedova e vive da sola (All.05 stato di famiglia) mentre un fratello della D.S. risiede in Inghilterra (All.06) e un altro lavora a Padova (All.07);



- G) che l'USR Emilia-Romagna con nota prot. 16586 del 29 luglio 2022 (All.08) valutata l'istanza della ricorrente accordava la mobilità in uscita;
- H) che all'esito della procedura di mobilità interregionale l'USR Campania in entrata, emetteva decreto prot. 28434 del 15.07.2021 (All.09 decreto mobilità 2022/2023 USR Campania), nel quale venivano elencati i D.S. che avevano ottenuto la mobilità rientrando nella regione Campania, **e tra questi non compariva il nome dell'odierna ricorrente;**
- I) che un simile *modus operandi* da parte dell'amministrazione scolastica regionale per la Campania, che non ha tenuto conto del ruolo di *caregiver* della ricorrente, si appalesa gravemente illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 33 LEGGE N. 104/92.

VIOLAZIONE DELL'ART. 2 - 3 - 32 COSTITUZIONE.

SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

Si ritiene che la soluzione della presente controversia dipenda dall'interpretazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 3, 5 e 6, come modificato dalla legge n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'art. 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, portatore di handicap o che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado: *“ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicino al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

Per quel che maggiormente interessa alla ricorrente, l'art. 33 comma 5 testualmente dispone che “[...] 5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio



e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. La normativa tende, come è ovvio, a tutelare i diritti delle persone disabili ed il diritto (dovere) dei lavoratori ad assistere i familiari in caso di necessità.

A conferma di quanto affermato, il “*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*” di cui al D.Lgs. n. 297/94 all’art. 601 dispone che: “*gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico*” e che “*le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità*”. Questa disposizione non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, è norma imperativa attuativa di valori costituzionali. Ovviamente tale diritto del lavoratore non è incondizionato entrando in competizione con altrettanti diritti e interessi del datore di lavoro sempre di rango costituzionale. Nel confronto tra detti diritti la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dare prevalenza alle esigenze del lavoratore “caregiver” prediligendo il diritto all’assistenza e alle cure del familiare del disabile con il solo limite delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegare e comprovate da parte datoriale, effettive e non suscettibili di essere diversamente soddisfatte. (ex pluribus Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 12/10/2017, n. 24015).

Ebbene, la ricorrente ha provato di essere referente unica del genitore disabile sig.ra Pinto Giulia (**affetta da severa vasculopatia cerebrale cronica; decadimento cognitivo; grave disturbo dell’umore di tipo depressivo; ipertensione arteriosa; ipoacusia neurosensoriale bilaterale; cervicobrachialgia cronica da spondilodiscoartosi con discopatia C4-C5 e C5-C6; arteriosclerosi carotidea**), riconosciuta portatrice di grave handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 104/92, a seguito di decreto di omologa del 11.05.2022 del Tribunale di Salerno (cfr. All.04 e All.05)



Orbene è pacifico è che lo *status* di disabile e/o di referente unico di genitore disabile non attribuisce un vero e proprio diritto “assoluto” di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nel senso che tale diritto di scelta è temperato da altri interessi costituzionalmente rilevanti (nel caso di specie il buon andamento della P.A. e le esigenze organizzative della P.A.)

D’altro canto, però, la stessa giurisprudenza di legittimità *ex multis* Cass. n. 12692/2002 ha chiarito che la locuzione “ove possibile”, va intesa nel senso che il diritto alla effettiva tutela della persona disabile non può essere fatto valere solo laddove il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.

Tuttavia, se da un lato, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, l’art. 33 comma 5 L. 104/92 non ha inteso assegnare ai *caregivers* di soggetti portatori di handicap un diritto assoluto ed illimitato di ottenere e/o scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio, dall’altro va precisato che tale diritto può essere esercitato non soltanto all’atto dell’assunzione, ma anche durante l’intera costanza del rapporto lavorativo (Cass. 6150/2019) e che presuppone, tuttavia l’esistenza, la vacanza e la disponibilità di un posto al quale possa essere trasferito l’interessato (Cass. 16298/15).

Ciò posto va ribadito che la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 7945/08) ha precisato che a fronte della domanda di mutamento del luogo di lavoro fondato sull’esigenza di cura di un genitore o familiare, compete al datore di lavoro di fornire prova delle circostanze organizzative che impediscono l’accoglimento dell’istanza. La Corte di Cassazione, infatti, con la recente sent. n. 6550/2019, ha, altresì, ribadito l’esigenza di addossare al datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni.



D'altro canto, l'art. 9 del CCNL del personale Dirigenziale degli istituti scolastici Area V del 15.07.2010 relativo al mutamento dell'incarico prevede che:

“1. il mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico. 2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri: a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11 aprile 2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso; b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anno e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico. 3. In deroga ai criteri di cui al comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: a) insorgenza di malattie che necessitino di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste; b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale; c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali. 4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito”.

Tra gli altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 9 del CCNL di settore, vi è certamente quello contemplato dall'art. 33 della legge n. 104/92.

La ricorrente ha pertanto subito una evidente lesione dei suoi diritti garantiti e previsti dalla legge n. 104/92 in quanto, pur avendo ottenuto il



consenso da parte dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna, quale Regione di prima assegnazione, ha ricevuto il rigetto da parte dell'U.S.R. Campania.

La negazione dei diritti della ricorrente è confortata da recenti pronunce giurisprudenziali, tutte conformi nel senso di riconoscere il pieno diritto dei Dirigenti Scolastici ad ottenere il trasferimento nella Regione di residenza al fine di assistere il parente disabile. Del medesimo avviso sono altre pronunce di vari Tribunali che in casi simili a quello sottoposto al vaglio dell'ill.mo Giudice hanno ritenuto di accordare la tutela cautelare (Ordinanza Tribunale di Foggia n. 25107/2020 del 24.08.2020; doc.17 -Ordinanza del Tribunale di Bologna n. 5346/2020 del 31.08.2020; doc.18-Ordinanza Tribunale di Padova n. 4309/2020 del 08.09.2020; Ordinanza del Tribunale di Milano n. 20715 del 19.08.2020 richiamata nel D.D.G. U.S.R. Lazio n. 914 del 28.08.2020).

Siamo dunque in presenza di una richiesta che soddisfa in pieno i requisiti richiesti dal Legislatore e dalle parti sindacali in sede di formulazione del CCNL dell'Area V, poiché:

- la ricorrente ha documentato lo stato di salute della madre e richiede l'applicazione in suo favore del comma 5, art. 33 legge n. 104/1992;
- la richiesta di assegnazione presso la Regione Campania è possibile per due ordini di ragioni: la presenza di posti vacanti ed il mancato contrasto con l'interesse pubblico ed il buon andamento della P.A.

A conferma dell'illegittimità della condotta dell'Amministrazione vi sono numerose pronunce giurisprudenziali sul punto, tutte dirette a sostenere la prioritaria esigenza di tutela di matrice costituzionale connessa alla condizione di persona con handicap (cfr. All.11).

A specificazione di quanto dedotto in fatto preme ribadire che la disciplina di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992, risultando posta a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti ed inerenti al diritto fondamentale delle persone



disabili di ricevere adeguata assistenza dai propri familiari o per sé stessi qualora sia il dipendente stesso a volerne beneficiare, deve ritenersi *lex specialis*, quindi prevalente, sia rispetto alle norme di rango sub legislativo che prevedono vincoli di permanenza del dirigente scolastico presso l'istituzione scolastica (D.M. 635/2015), sia rispetto alla norma di cui all'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede un vincolo di inamovibilità pluriennale del dipendente. Parimenti è indubitabile che la legge, nella specie la 104/92 non possa essere derogata da una normativa di rango secondario qual è il D.M. 138/17 relativo alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli per la dirigenza scolastica. Deve infatti osservarsi che se non dovesse riconoscersi la suddetta prevalenza e quindi – al contrario – ritenersi l'automatica prevalenza della norma che prevede il divieto di trasferimento prima della scadenza dell'incarico triennale, si giungerebbe a privare – di fatto e nel concreto - il disabile della tutela effettiva il cui interesse è invece preminente rispetto a quello dell'Amministrazione.

II. SUL PERICULUM IN MORA

Il *periculum* nella specie è evidente atteso che la ricorrente è la referente unica della madre vedova e disabile, affetta da **severa vasculopatia cerebrale cronica; decadimento cognitivo; grave disturbo dell'umore di tipo depressivo; ipertensione arteriosa; ipoacusia neurosensoriale bilaterale; cervicobrachialgia cronica da spondilodiscoartrosi con discopatia C4-C5 e C5-C6; arteriosclerosi carotidea.**

È del tutto evidente che svolgendo il proprio incarico dirigenziale ad oltre 700 Km di distanza, la ricorrente non può certo assistere la madre disabile con continuità.

Il pregiudizio si appalesa “irreparabile” in quanto gli effetti lesivi del



diniego investono la sfera personale e familiare della preside, compromettendo beni di rilevanza costituzionale insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

Si osserva che il mancato accoglimento della domanda di mobilità ostacola e rende più difficoltosa l'attività di assistenza e cura del familiare disabile.

“La gravità del pregiudizio va, infatti, riguardata per i riflessi spiegati sulle necessità del portatore di handicap, le cui condizioni non possono tollerare il rischio di vedere diminuite le capacità assistenziali del proprio familiare” (così, *ex multis*, Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, ordinanza 7 settembre 2017; Tribunale di Brindisi, ord. 20 settembre 2017; Tribunale di Messina, sez. Lavoro, ordinanza n. 62 del 31 agosto 2017 e Sentenza n. 340/2019; Tribunale di Vercelli, Sez. Lavoro, ordinanza 12 gennaio 2017, Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, Sentenza n. 1741 del 23/06/2020). Così come ha rilevato in un caso analogo il Tribunale di Bari, *“il mancato accoglimento della domanda comporterebbe danni gravi ed irreparabili in primo luogo alla persona del disabile assistito ed affetto da gravissime patologie [...] ed in secondo luogo, il non subitaneo accoglimento dell'istanza arrecherebbe danno irreparabile anche al lavoratore familiare il cui trattenimento in una sede più lontana dal proprio domicilio aggraverebbe eccessivamente la propria attività di assistenza materiale ed emotiva in favore del congiunto”* (Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, ordinanza del 26.6.2018).

Si rende, pertanto, necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente di scegliere la sede lavorativa più vicina alla propria residenza, sede che le spetta di diritto.

È quanto mai evidente che, una pronuncia giudiziale che intervenisse a conclusione dell'intero processo, sebbene favorevole per la ricorrente riconoscendole il diritto al rientro nella Regione Campania con scelta prioritaria della sede lavorativa, non potrebbe essere pienamente soddisfattoria, considerando il protrarsi di tale condizione di disagio per la propria salute per mesi fino alla pronuncia definitiva da parte del Giudice del Lavoro.



Perciò la misura cautelare richiesta ha lo scopo di scongiurare evenienze negative alla salute del disabile, facendo giungere la causa nella fase di merito *re adhuc integra* al fine di consentire alla Preside una sede lavorativa vicino la propria residenza, anche perché i tempi del giudizio ordinario si manifestano incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, di qui la proposizione della presente istanza cautelare.

Il danno per la P.A., laddove ve ne fosse realmente uno, sarebbe certamente di entità inferiore rispetto al danno previsto per la ricorrente che, malgrado i diritti ex art. 33 L. 104/92, rischia di veder occupare da altri le sedi della Campania.

È evidente, allora che nel tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito verrebbero frustate, o addirittura sacrificate, le esigenze intrinseche alla normativa invocata nel caso in esame, quali quelle di unità familiare e di tutela e assistenza del familiare che versa in condizioni di handicap grave, esigenze che, come innanzi evidenziato, sono riconducibili, in ultima analisi, a diritti di rilevanza costituzionale, come il diritto alla salute.

III. L'AZIONE DI MERITO

Il presente procedimento cautelare è preordinato alla promozione di un giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento:

- della violazione dell'art. 9 comma 3 del CCNL area v dirigenza scolastica del 15.07.2010 da parte dell'Amministrazione;
 - il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento, in applicazione dell'art. 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - della prevalenza della disposizione di cui al quinto comma dell'art. 33, legge 104/92, sulle norme di rango sub legislativo;
- e per l'effetto la condanna



- dell' Amministrazione a disporre il trasferimento in una sede vacante nella Regione Campania, oltre al risarcimento dei danni.

RICORRE

innanzi a Codesto Tribunale in composizione Collegiale affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione e di termine per la notifica del ricorso e del decreto di comparazione alle parti, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente, quale referente unico di genitore portare di handicap ai sensi della L. 104/92, ad ottenere con priorità il trasferimento presso la sede lavorativa più vicina alla propria residenza in un Istituto libero;
- 2) **CONDANNARE** l'amministrazione convenuta ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'assegnazione della ricorrente in uno degli istituti scolastici nei ruoli della Regione Campania;
- 3) In subordine, **ORDINARE ALL'USR CAMPANIA** ad eseguire il nulla-osta rilasciato dall'USR Emilia-Romagna, e per l'effetto, inserire la dirigente Cuciniello Teresa tra i beneficiari della mobilità interregionale, se del caso disapplicando la circolare sulla mobilità e qualsiasi atto presupposto, connesso o conseguente, e per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il trasferimento della ricorrente nei ruoli della Dirigenza scolastica della Regione Campania secondo le sue preferenze;
- 4) In via meramente subordinata, nell'ipotesi in cui l'organico fosse attualmente saturo, **CONDANNARE** l'amministrazione resistente ad accantonare per l'anno scolastico 2023/24 un posto alla reclamante nei ruoli della Dirigenza scolastica della Regione Campania che risulteranno liberi al 1° settembre 2023;
- 5) **CONDANNARE** le parti resistenti in ogni caso al pagamento delle spese di lite del



presente giudizio e della originaria fase cautelare;

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, ove necessario ai fini di causa, istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. A tal fine, considerato il numero dei litisconsorti interessati e rilevato che, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, l'eccessivo numero di controinteressati e l'obiettivo difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con l'individuazione dei recapiti di ciascuno, appare pregiudizievole per la ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami,

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., autorizzare la notificazione ai Dirigenti scolastici che hanno partecipato alla procedura di mobilità interregionale per l'A.S. 2022/2023 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti all'interno della Regione Campania e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

IN VIA ISTRUTTORIA ordinare alle Amministrazioni convenute ad esibire ex art. 210 c.p.c. la pianta organica con indicazione **all'attualità** degli Istituti scolastici vacanti e disponibili;

Si offrono in produzione mediante deposito telematico i seguenti documenti:

- ✓ All.01 Contratto a tempo indeterminato;
- ✓ All.02 Nota mobilità Campania prot. 23336 del 14 giugno 2022;



- ✓ All.03 Istanza di mobilità interregionale del 22.06.2022;
- ✓ All.04 Invalidità sig.ra Giulia Pinto;
- ✓ All.05 Stato di famiglia Giulia Pinto;
- ✓ All.06 Dichiarazione Cuciniello Vincenzo;
- ✓ All.07 Dichiarazione Cuciniello Rosario;
- ✓ All.08 Nulla osta USR Emilia-Romagna;
- ✓ All.09 Decreto mobilità USR Campania;
- ✓ All.10 CCNL Area V Dirigenti Scolastici;
- ✓ All.11 Giurisprudenza di merito richiamata;

Ai fini degli adempimenti fiscali si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, vertendo in materia di lavoro, è dovuto un contributo unificato ridotto alla metà.

Napoli, 28.07.2022

Avv. Giancarlo Mariniello

